

FAQ N. 01 del 13.12.2019

Richiesta

Con riferimento all' Avviso/ indagine di mercato per incarico di verifica del progetto esecutivo denominato "Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca (CUP E21B04000330006), siamo a richiedere un chiarimento: Quando si richiede, nei requisiti di partecipazione di aver svolto uno o più incarichi nella categoria V.03 per un importo complessivo pari a € 11.940.000,00, si intendono incarichi di sola validazione o più in generale anche di progettazione, d.l., sicurezza? Ed inoltre vi è un limite di tempo (5 o 10 anni) oppure no?

Riscontro

Aver svolto uno o più incarichi di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. nella categoria V03 : Infrastrutture per mobilità – Strade con particolare difficoltà di studio, per un importo complessivo a € 11.940.000.

FAQ N. 02 del 18.12.2019

Richiesta

In merito alla procedura in oggetto si chiede se il requisito di cui all' art. 5 comma 3 dell' indagine di mercato possa essere soddisfatto tramite avvilimento e se è ritenuto idoneo l'incarico di supporto alla progettazione.

Si allegano le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 che al Capo VII art. 2.3 sembrano descrivere i requisiti tecnico-professionali per la partecipazione alle gare di verifica del progetto.

Riscontro

- L'adesione all'avviso mediante avvilimento è consentita entro i limiti previsti dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, a norma del quale "l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 (rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.), per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste".
- L'incarico di "supporto alla progettazione" non rientra nel novero dei requisiti utili alla comprova delle capacità tecniche e professionali richieste dall'avviso.